



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazziere
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Alessandro Crippa
Dott.ssa Moira Di Muzio
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 29 Gennaio 2015

Circolare n. 4/2015

Oggetto: Certificazione Unica 2015

Gentili clienti,

il D.Lgs. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, ha disposto l'approvazione della **Certificazione Unica "CU 2015"** che dovrà essere utilizzata dai sostituti d'imposta, in riferimento ai redditi erogati nel 2014, per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino all'anno precedente riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera.

Tale modello dovrà essere consegnato ai percipienti entro il termine del 28/2/2015.

Il modello dovrà, inoltre, essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria del 7 marzo), direttamente o tramite un intermediario abilitato, **pena l'irrogazione di una sanzione di 100 Euro per ogni omessa, tardiva o errata certificazione.**

Nella presente circolare diamo un sintesi del contenuto e delle modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo modello, sulla base delle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 2015/4790 del 15/1/2015.

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

Sono tenuti alla predisposizione ed invio della Certificazione Unica 2015:

- coloro che nel 2014 hanno corrisposto **somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
- sono altresì tenuti all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, coloro che nel 2014 hanno corrisposto **contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail**.

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 2014, prima dell'approvazione del modello di "Certificazione Unica 2015", lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 secondo quanto previsto dal Provvedimento n. 2015/4790 del 15/1/2015 dell'Agenzia delle Entrate.

Devono, inoltre, essere inviate all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche di cui all'art. 4 comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (contributi dovuti all' INPS e ad altri enti e casse previdenziali), comprese quelle riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 del Decreto Semplificazioni.

2. OGGETTO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Come riportato nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, il nuovo modello di Certificazione Unica viene introdotto per attestare:

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, corrisposti nell'anno 2014 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso "TUIR";
- c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- d) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- e) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- f) le relative ritenute di acconto operate;
- g) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituiti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013 (utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva e proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lett. a, del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f, del TUIR).

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti i redditi erogati dall'Inps agli eredi residenti all'estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale.

Non si deve procedere all'invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all'estero, nei casi in cui non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica.

Non devono essere altresì inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello di Certificazione Unica si compone di quattro sezioni:

1. il **frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
2. il **quadro CT**, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
3. la certificazione di **lavoro dipendente**;
4. la certificazione di **lavoro autonomo/ provvigioni e redditi diversi**.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Per maggiori dettagli, si rinvia al seguente link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Gennaio+2015+Provvedimenti/Provv+15012015+CU/Totalone_CU_2015.pdf

4. TIPOLOGIE DI INVIO E TERMINI PER LE TRASMISSIONI

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

Nel caso di invii sostitutivi o di annullamento, tale scelta dovrà essere indicata nel Frontespizio barrando una delle due caselle presenti nel riquadro denominato “ tipo di comunicazione”:

- **annullamento**, nel caso in cui il sostituto prima della scadenza del 9 marzo intenda annullare una certificazione già presentata;

- **sostituzione**, nel caso in cui il sostituto prima della scadenza del 9 marzo intenda sostituire una certificazione già presentata.

Come già anticipato in premessa, il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni fornite dall' Agenzia e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel Capitolo 3 delle Istruzioni (Informazioni per il contribuente), **entro il 28 febbraio 2015** (ex art. 4, co. 6-quater, D.P.R. n. 322/1998 22). La certificazione può essere inviata anche in formato elettronico nel caso in cui sia possibile accertarsi che entri nella materiale disponibilità del destinatario.

La certificazione dovrà, quindi, essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014, la scadenza è fissata per il **9 marzo 2015**, in quanto il 7 cade di sabato).

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini stabiliti sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art.1 del Decreto Semplificazioni (D. Lgs. n. 175/2014).

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti saranno predisposti ed inviati dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare al professionista di riferimento l'intenzione di avvalersi di tale servizio e le modalità di espletamento dello stesso entro il 06.02.2015.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati